

**Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.  
In Amministrazione Straordinaria**

**COMUNICATO STAMPA**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 5 settembre 2014, ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., con sede legale in Chieti (CH), e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a), del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Con provvedimento della Banca d'Italia del 16 settembre 2014, in luogo dei disciolti organi amministrativi e di controllo, sono stati nominati, quale Commissario straordinario, il rag. Riccardo Sora e, quali componenti il Comitato di sorveglianza, il prof. avv. Paolo Benazzo, la prof.ssa Maria Teresa Bianchi e il prof. Marco D'Alberti. Gli Organi straordinari si sono insediati in data 19 settembre 2014.

La gestione della banca è affidata agli Organi straordinari, che operano sotto la supervisione della Banca d'Italia.

La banca prosegue regolarmente la propria attività. La clientela può pertanto continuare ad operare, come di consueto, presso gli sportelli della banca.

**Il Commissario straordinario**

## **2° - Testo Unico Bancario dlgs. 385/93 (Artt. 70 - 114)**

TITOLO IV  
Disciplina delle crisi  
Capo I  
Banche  
Sezione I  
Amministrazione straordinaria

### **Art. 70 - (Provvedimento)**

1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:

- a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;
- b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
- c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6.

3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73(\*) .

4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.

6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.

7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.

(\*) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.